



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Settore Enti Locali - Controllo finanziario

Posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0006728-05/11/2015-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di Cartura (PD)

e per il tramite dell'Ente All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di Cartura (PD)

OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 – Comune di Cartura (PD).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 23 settembre 2015 che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, dando tuttavia incarico, con apposita Deliberazione che si allega in copia, al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione al rendiconto 2013, inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte del 27 agosto 2015 prot. n. 5545, venivano chiesti chiarimenti a codesto comune.

L'ente rispondeva con nota del 09 settembre 2015 prot. n. 5825 (acquisita al prot. C.d.c. n. 5945 del 10 settembre 2015).. La risposta, tuttavia, non fa venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione agli equilibri di bilancio, al recupero

evasione tributaria, ai debiti fuori bilancio (sfioramento del relativo parametro ministeriale di deficitarietà n.8), al conto economico e agli organismi partecipati, come emerge nella Seconda Sezione del questionario relativo al rendiconto 2013.

Con riferimento al primo punto, la Sezione, deve evidenziare che l'art. 162, commi 1, 2° per., e 6, del D.Lgs. 267/2000 prevede che il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo.

Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

In relazione all'esigenza di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri si richiama quanto sostenuto dalla Sezione delle Autonomie nella propria deliberazione di indirizzo 23 /SEZAUT/2013/INPR recante "Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013", al punto C) ove si afferma che "*... l'art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL, come novellato dall'art. 3 d.l. n. 174/2012, impone la necessità di "garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi". L'analisi gestionale permetterà, anche, di valutare se l'attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario.*

Al riguardo emerge anche l'esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione".

Il principio in oggetto non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nella gestione annuale, contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie dove emerge, in sede di rendiconto, un deficit di parte corrente, al netto della componente di avanzo applicato, pari a €-83.704,53.

L'irregolarità appare potenzialmente un fattore di rischio foriera di futuri pregiudizi, per il mantenimento degli equilibri di bilancio futuri del Comune e più in generale per una sana gestione anche in relazione ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 che prevede che: "*Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009,*

n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica”.

Al riguardo per prevenire simili rischi potenziali, appare necessario improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. del TUEL e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III del TUEL (gestione del bilancio), con particolare riferimento al Capo IV, (relativo ai principi di gestione, artt. 191 e ss.). Deve soprattutto aggiungersi che, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, gli Enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico.

Sul punto, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Ragioniere, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e organi politici sulla necessita di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche, suggerendo nel contempo la modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL.

- ✓ Con riferimento al secondo punto (recupero evasione tributaria) il mancato o ritardato avvio del programma di recupero dell'evasione tributaria pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell'Amministrazione, tanto più che la loro violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge.

Nello specifico, il mancato o ritardato avvio del recupero dell'evasione diviene in quest'ottica un comportamento inaccettabile, antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla carta costituzionale: osta a ciò, del resto, l' indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria - riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari-. Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme

a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario.

Né tale principio è messo in discussione per le Regioni e le autonomie locali dal nuovo assetto costituzionale derivante dalla riforma del titolo V, parte II della Costituzione, posto che il vigente articolo 119 Cost. prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, fra i quali si annovera senz'altro il cennato principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria.

Del resto, il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore (Corte dei conti, Sez. Reg. Controllo Piemonte, del. 7/par/2007 del 28.06.2007), che peraltro qui non vengono assolutamente in rilievo.

Al contrario, deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi.

↓ Con riferimento al terzo punto, dall'esame della relazione emerge lo sfioramento del parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 8: consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);

In un'ottica collaborativa, il Collegio ricorda, innanzitutto, che il debito fuori bilancio è un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano il procedimento finanziario della spesa degli enti locali.

L'istituto, che ha carattere eccezionale, è disciplinato dall'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede, tra l'altro, che tale adempimento vada posto in essere in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dell'accertamento degli equilibri generali di bilancio (art. 193 comma 2 del TUEL), nonché nelle altre scadenze periodiche previste dal regolamento di contabilità.

L'elencazione prevista dalla norma contempla una serie di ipotesi, tassative in quanto derogatorie rispetto all'ordinario procedimento di spesa, in cui è possibile procedere al

riconoscimento, e tra queste (art. 194 comma 1 lett. e) rientra anche l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

L'operatività di quest'ultima norma è dunque subordinata all'accertamento sia dell'utilità pubblica del bene acquisito in relazione alle funzioni ed ai servizi di competenza dell'ente, sia dell'arricchimento dell'ente (che corrisponde al depauperamento patrimoniale sofferto senza giusta causa dal privato contraente ai sensi dell'art. 2041 cc.). L'accertamento della sussistenza di entrambi questi presupposti, come già più volte ricordato da questa Sezione (cfr. delibere 156/2009/PRSP e 107/2009/PRSP), è obbligatorio e non può essere automaticamente ed implicitamente ricondotto alla semplice adozione della deliberazione di riconoscimento, in quanto vi può essere una parte del debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D. Lgs. n. 267/00.

In questo contesto, la delibera consiliare ha dunque il compito di:

- riscontrare e dimostrare che il debito rientra in una delle fattispecie tipizzate dall'art.194 del TUEL;
- accertare e documentare puntualmente se ed in che misura sussistano i presupposti dell'utilità e dell'arricchimento;
- accertare, conseguentemente, se vi sia una parte del debito non sorretta da entrambi questi presupposti, e dunque non riconoscibile (per la quale, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la prestazione in favore dell'ente);
- ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità e del sistema di bilancio dell'ente;
- individuare le risorse per il finanziamento;
- accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità.

Va ricordato, inoltre, che il riferimento ad opera dell'art. 194 comma 1 del TUEL ad adempimenti periodici e temporalmente cadenzati testimonia come l'adempimento in questione, in presenza dei presupposti di legge, costituisca un atto dovuto e vincolato per l'ente, in quanto consente di far emergere eventuali passività insorte nel corso dell'esercizio, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza e pareggio di bilancio, nonché di adottare le misure necessarie al ripristino dell'equilibrio della gestione finanziaria.

Si rammenta che la Sezione delle Autonomie nella propria deliberazione di indirizzo 23 /SEZAUT/2013/INPR recante "Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013”, al punto H) ha sottolineato come *“...la situazione debitoria fuori bilancio e l’incidenza delle passività potenziali possono richiedere scelte di programmazione e, conseguentemente, di gestione volte a reperire le risorse necessarie per fare fronte ai debiti insorti. A tal fine può essere utile prevedere un apposito fondo rischi per passività potenziali vincolando l’avanzo libero, se disponibile, o reperendo risorse a carico del bilancio annuale. La presenza di tale tipologia di debiti può assumere una particolare rilevanza nel contesto degli equilibri della gestione 2013 e degli anni futuri e ciò deve essere valutato in sede di controllo a salvaguardia degli stessi, tutte le volte in cui emergono sopravvenienze passive per le quali non si sia fatto validamente fronte con le modalità previste dall’art. 193 del TUEL”*.

Rammenta il Collegio che la tempestività della segnalazione dell’insorgenza di tali debiti e del loro riconoscimento consente di evitare l’insorgere di ulteriori passività a carico dell’ente, quali, ad esempio, eventuali interessi o spese di giustizia.

La Sezione ricorda, infine, l’obbligo di trasmissione della delibera anzidetta alla Procura della Corte dei conti, in virtù di quanto stabilito dall’art. 23 L. 289/2002.

✓ Con riferimento al quarto punto (conto economico), In relazione alla suddetta criticità va osservato che l’equilibrio economico è un obiettivo essenziale della gestione, in quanto il suo mancato raggiungimento condiziona la stessa capacità dell’Ente locale di perseguire le finalità istituzionali.

L’analisi dei risultati intermedi - gestione operativa, gestione finanziaria e gestione straordinaria - scaturenti dal conto economico, da effettuare anche attraverso il confronto comparativo con gli anni precedenti, aiuta ad individuare le criticità sulle quali intervenire al fine di perseguire la tendenza al pareggio economico. Il risultato di esercizio, e in particolare il risultato della gestione ordinaria, qualora negativo, attesta uno squilibrio economico che rende necessaria la tempestiva adozione di provvedimenti idonei a raggiungere il pareggio nell’arco temporale più breve (Corte dei conti, sezione Liguria, Pronuncia n. 38/2007 del 23 maggio 2007). A tal fine, l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali prevede espressamente (principio contabile n. 3, paragrafo 74) che la Giunta, in sede di relazione illustrativa allegata al rendiconto, deve analizzare e valutare i principali scostamenti evidenziati dal conto economico rispetto alle analoghe risultanze dell’esercizio precedente.

Sotto il profilo considerato, il peggioramento del risultato economico dell’esercizio, rende in ogni caso necessario l’adozione di provvedimenti urgenti, tesi a realizzare e mantenere il pareggio economico, da considerare un obiettivo di gestione essenziale ai fini della funzionalità dell’Ente. Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare il punto 74 del Principio contabile n. 3, a mente del quale *“(...) il risultato depurato dei componenti straordinari, se negativo, attesta uno squilibrio economico che rende necessario provvedimenti per raggiungere nell’arco temporale più breve, il pareggio.(...) La*

tendenza al pareggio economico deve essere considerata un obiettivo di gestione da sottoporre a costante controllo”.

Peraltro, si evidenzia che l'art. 3 del D.lgs 118/2011, al comma 1, impone a tutte le PP.AA. di conformare la propria gestione ai principi nello stesso contenuti. Tra questi, il principio contabile n. 15, di cui all'Allegato I del medesimo decreto, che contempla anche le modalità per la corretta gestione in relazione al mantenimento degli equilibri di bilancio, contemplando tra questi quello economico, prevede che: “Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico. L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata”.

Ciò premesso, si raccomanda all'attenzione del Comune la verifica costante e il monitoraggio (da parte degli organi preposti, ciascuno per la sua parte: Giunta, ragioniere, organo di revisione) di tali risultati, anche in corso di esercizio, per l'adozione dei necessari provvedimenti, ove occorra, di riequilibrio.

✓ Con riferimento al quinto punto (organismi partecipati), le anzidette criticità in ordine alla governance delle società e aziende partecipate dovrebbero nello specifico indurre il Comune di Cartura – in sede di attuazione del Piano di razionalizzazione delle

partecipazioni previsto dall'art. 1 comma 611 ss della legge 190/2014 già trasmesso – ad effettuare in ogni caso una seria revisione delle partecipazioni e una rinnovata riflessione sul mantenimento delle stesse anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

La Corte rileva, innanzitutto, come il POR sia pervenuto con ampio ritardo rispetto al termine del 31.3.2015 fissato ex lege.

Il Piano si caratterizza per essere sufficientemente sviluppato e adeguato a fornire prova del percorso logico e interpretativo seguito dall'ente al fine dell'adozione delle determinazioni assunte relativamente alle società partecipate.

Va rilevato, tuttavia, come le informazioni contabili, patrimoniali ed economiche della società non sono completamente esaustive al fine di un compiuto scrutinio da parte di questa Corte.

In particolare, si precisa quanto segue. Con riferimento alla società Padova Territorio, Rifiuti ed Ecologia s.r.l. – Padova T.R.E. s.r.l., controllata dal Consorzio Padova Sud, la Sezione prende atto dell'intenzione manifestata dall'ente di mantenere questa partecipazione, rilevando come sarebbe stata opportuna una più ampia esposizione dei dati contabili, anche alla luce del fatto che la società ha drasticamente ridotto gli utili dall'anno 2012 all'anno 2013 e che di tale flessione dei ricavi l'ente non fornisce alcuna spiegazione.

Quanto a Centro Veneto Servizi s.p.a, alla sua controllata Centro Veneto Gestione Acque s.r.l. e alla partecipata Viveracqua s.c.a.r.l., la Sezione prende atto di quanto esposto dall'ente nel Piano in ordine all'intenzione di conservare tali partecipazioni. Si invita l'ente a mantenere un costante e vigile monitoraggio dell'andamento gestionale delle società nonché a porre particolare attenzione in ordine ad una eventuale sovrapposizione delle attività delle sopra citate società: sovrapposizione che potrebbe divenire rilevante ai sensi della lett. c), art. 1, c. 611, L. 190/2014.

Relativamente alle partecipate da Centro Veneto Servizi s.p.a., quanto a:

1) Enerco Distribuzione s.p.a., la Sezione rileva l'intenzione dell'ente di dismettere la propria partecipazione, evidenziando, tuttavia, come nel Piano non sia stata fornita alcuna indicazione relativa al risparmio di spesa che l'ente conta di ricavare così come non è stata indicata la tempistica della dismissione.

2) Enerco Energie s.p.a., la Sezione prende atto della volontà manifestata dal Comune tesa ad eliminare questa partecipazione mediante cessione della stessa, recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ., ovvero soppressione della società. Osserva, in ogni caso, che nel Piano manca l'indicazione relativa al risparmio di spesa che l'ente conta di ricavare e quella riguardante la tempistica di dismissione. Inoltre, quanto all'eventuale soppressione della società ex art. 1, c. 611, lett. b) della Legge 190/2014, la Sezione evidenzia che l'art. 2479, u.c., cod. civ. testualmente reca "salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale". Nel caso di specie, non pare che l'ente potrebbe dar corso autonomamente alla deliberazione di scioglimento della società possedendone solamente il 9,97% del capitale ma dovrebbe, eventualmente, far aderire a tale decisione, un numero di soci che rappresenti la prescritta maggioranza. L'ente vorrà, pertanto, fornire ulteriori indicazioni riguardo alle modalità di dismissione di questa partecipazione

3) NE-T by Telerete Nordest s.r.l., la Sezione prende atto rileva la determinazione espressa dall'ente di eliminare questa partecipazione, osservando come non siano stati indicati il risparmio di spesa che l'ente conta di ricavare dalla dismissione e la tempistica della dismissione stessa. Inoltre, non è stato possibile ricostruire compiutamente, quali siano le motivazioni che hanno portato l'ente a ritenere tale partecipazione non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

4) Viveracqua s.c.a.r.l., la Sezione prende atto della volontà di mantenere questa partecipazione, evidenziando, come sopra già esposto, come l'oggetto sociale dell'attività di Viveracqua s.c.a.r.l., presenti delle analogie e similarità, e sia quindi quantomeno parzialmente coincidente tanto con quella di C.V.S. s.p.a., quanto con quella di Centro Veneto Gestione Acque s.r.l. Questa considerazione, anche ai sensi dell'art. 1, c. 611, lett. c) della L. 190/2014, dovrebbe con ogni probabilità, portare a determinazioni diverse rispetto a quelle assunte dall'amministrazione.

5) Pronet s.r.l. in liquidazione, la Sezione prende atto della volontà espressa nel Piano dall'ente, osservando, tuttavia, come non sia stata fornita alcuna indicazione in ordine all'avvenuto, o meno, completamento della procedura di liquidazione comprensivo della cancellazione della società dal registro delle imprese.

Relativamente ad Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto s.p.a. in liquidazione – Attiva s.p.a., la Sezione, in considerazione anche dell'intervenuto fallimento della società, prende atto di quanto esposto dal Comune nel Piano, nonché

con la nota n. 5825 del 9.9.2015 con la quale l'ente ha precisato che la partecipazione alla fallita era stata totalmente svalutata, che non si rilevavano altre criticità e che non risultavano altri crediti iscritti allo stato patrimoniale che fossero riconducibili alla società. Quanto alle partecipazioni facenti capo ad Attiva s.p.a., l'ente ha precisato che queste sono già oggetto di fallimento e non hanno riflessi diretti sul patrimonio dell'ente. In particolare:

- Obiettivo Sviluppo s.p.a. in liquidazione – O.S. s.p.a.: la Sezione osserva che non è stata fornita alcuna indicazione in ordine all'avvenuto, o meno, completamento della procedura di liquidazione comprensivo della cancellazione della società dal registro delle imprese

- El Energia s.r.l.: la Sezione rileva come, seppur la stessa sia controllata da Attiva s.p.a., fallita, El Energia s.r.l. risulti essere ancora operativa.

Sarebbe stato opportuno, alla luce di ciò, che l'ente avesse fornito degli elementi contabili attestanti l'andamento gestionale della partecipata

- Interporto di Rovigo s.p.a.: la Sezione rileva la pressoché totale mancanza di informazioni relativamente a questa partecipazione, circostanza questa che denota la mancanza di governance dell'ente alle vicende di questa partecipata indiretta.

Quanto, infine, a Progetto Salvaguardia Ambiente s.p.a. – P.S.A. s.p.a., in fallimento, la Sezione prende atto di quanto esposto nel Piano e con la nota n. 5825 del 9.9.2015, con la quale il Comune ha precisato che la relativa immobilizzazione è stata oggetto di svalutazione totale con il rendiconto del 2012 per la somma complessiva di € 176,00.

Si rammenta, da ultimo, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, che entro il 31 marzo 2016, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al citato comma 611 predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La Sezione sottolinea a tal proposito che una siffatta analisi non potrà prescindere, inter alios, dall'accertamento: a) di gravi carenze nell'attività di controllo dell'amministrazione provinciale sugli organi della società partecipata; b) dalla verifica da parte dell'Ente del concreto rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica, compresi quelli assunzionali e di riduzione della spesa previsti dalla vigente normativa, anche in riferimento a quanto statuito dall'art. 147 quater del Tuel; c) del mantenimento di partecipazione societaria in un organismo che non ha una reale prospettiva di equilibrio finanziario, in assenza di una puntuale analisi da parte dell'ente locale sulle cause che hanno generato le perdite (Sez. reg. controllo Lombardia, n. 199/2011); d) del raggiungimento di economie significative e adeguatamente documentate: di talchè l'utilizzo dello strumento societario non potrà nel concreto essere piegato al conseguimento di altri scopi, estranei tra l'altro alle finalità contemplate dalla vigente

disciplina civilistica, pena l'abuso dello stesso e il conseguente riconoscimento del danno da malagestio (SEZ. I APPELLO, SENT. N. 402/2011).

Sull'attuazione della anzidetta previsione, vigilerà la Sezione in sede di verifica del relativo ciclo di bilancio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott. Tiziano TESSARO

